

TERRITORIO

online.it

PATRIMONIO

concessioni  
demaniale

catasto online

ANNO VII  
ISSN 2035-6544HOME | COS'È URBIUM E CHI  
SIAMO

| REGISTRAZIONE | ABBONAMENTI | CONTATTI

Direttore scientifico: **dott. Raffaello Gisondi**

Giurisprudenza | Normativa | Prassi | Approfondimenti | Notiziario | Modulistica | Dossier | Pubblicazioni | Giovedì 29 Ottobre 2015 - 10:16:54

HOME Notiziario Giudizio Giurisdizione domanda di condanna al pagamento degli oneri di  
urbanizzazione: giurisdizione esclusiva del g.a. anche se proposta da un consorzio di sviluppo industrialeCERCA RICERCA  
AVANZATA

## FOCUS

RICADE SUL PRIVATO  
INTERESSATO L'ONERE  
DELLA PROVA DELLA  
DATA DI ULTIMAZIONE  
DELLE OPERE ABUSIVE  
29/10/2015


Nelle controversie in materia edilizia, ricade sul privato interessato l'onere della prova della data di ultimazione delle opere abusive: ciò, in quanto mentre il Comune non è in grado normalmente di accertare la situazione

PIANO CASA  
ABUSI

## FILTRO REGIONI



X Evidenza: Sardegna

DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI  
URBANIZZAZIONE: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL G.A.  
ANCHE SE PROPOSTA DA UN CONSORZIO DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE

La domanda di condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista in materia urbanistica ed edilizia anche se proposta da un consorzio di sviluppo industriale, poiché questo, pur essendo un ente pubblico economico, svolge anche attività estranea al campo privatistico imprenditoriale, quale l'attività pubblicistica attinente alla localizzazione industriale.

29/10/2015

Aggiungi ai preferiti ☆

versione PDF

## Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.8619 del 29/04/2015

Relatore : Camilla Di Iasi  
Presidente : Luigi Antonio Rovelli

Testo della pronuncia

Sunto della pronuncia:

Oggetto: ► Giudizio ► Giurisdizione e competenza ► Materie e blocchi di materie ► Materia urbanistica

**Sintesi:** La domanda di condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista in materia urbanistica ed edilizia anche se proposta da un consorzio di sviluppo industriale, poiché questo, pur essendo un ente pubblico economico, svolge anche attività estranea al campo privatistico imprenditoriale, quale l'attività pubblicistica attinente alla localizzazione industriale.

**Estratto:** « Risulta pacifico tra le parti, anche in ragione di quanto espressamente affermato dallo stesso ricorrente principale circa la relazione tra le opere realizzate ed il contributo richiesto, che quest'ultimo riguarda essenzialmente opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio. E d'altra parte sullo specifico punto della relazione tra il contributo richiesto e le opere di urbanizzazione realizzate la sentenza d'appello non risulta espressamente impugnata dal Consorzio in questa sede. Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha sempre riconosciuto che la giurisdizione esclusiva - come tale estesa anche alle lamentate violazioni di diritti soggettivi - del giudice amministrativo, prevista dalla L. n. 10 del 1977, art. 16, riguarda l'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo, affermando pertanto detta giurisdizione anche nelle controversie riguardanti la spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, pure se proposte in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune (v. SU nn. 32 del 2001; 5903 del 2003; 22904 del 2005; 12114 del 2009). D'altro canto, benchè la L. n. 10 del 1977, art. 16, sia stato espressamente abrogato e le successive norme in materia non abbiano specificamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo agli oneri di urbanizzazione, la cognizione del suddetto giudice in materia è stata confermata dalla tendenziale onnicomprensività delle norme sopravvenute, in particolare il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, secondo il quale "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia", con la precisazione che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio", e l'art. 133 c.p.a., secondo il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie "aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Non può pertanto esservi dubbio che anche le norme successive alla L. n. 10 del 1977, art. 16, riferendosi a tutti gli atti e i provvedimenti (e il citato art. 34 pure ai comportamenti) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ricomprendano nella

## LOGIN

Benvenuto  
**ALDO CARTA**  
NORD EST GALLURA,  
CONSORZIO INDUSTRIALE  
PROVINCIALE  
Scadenza accesso:  
14/11/2015  
Fra 120 minuti  
occorre autenticarsi

Il tuo profilo  
Modifica dati personali  
Proroga scadenza  
Logout

Archivio Avvisi  
Preferiti  
Archivio Newsletters

## DOSSIER

- PEREQUAZIONE
- ANTISISMICA
- DISTANZE
- ABUSI EDILIZI
- VINCOLI, DECADENZA

## IN EVIDENZA



NOTIZIARIO  
BIMESTRALE DI  
GIURISPRUDENZA